



Data 13/04/2023

Protocollo N° 0201073 Class: H.420.02.1 Fasc. 308

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Ditta NERVESA INERTI S.P.A. - Nuovo impianto di recupero rifiuti con variante urbanistica.  
Comune di Nervesa della Battaglia. Procedimento autorizzativo unico art27-bis, 208 e 184 ter del  
DLgs.152/2006  
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA.

Alla Provincia di Treviso  
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale  
Via Cal di Breda, 116  
31100 TREVISO TV  
PEC: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

e, p.c., Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
S E D E

Si riscontra la nota prot. n. 8800 del 13.02.2023, inviata da codesta Provincia con la quale, in relazione al procedimento autorizzativo unico regionale in oggetto, è chiesto alla scrivente Direzione regionale, nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria convocata per il 14.04.2023, di esprimersi in merito ai seguenti aspetti:

- compatibilità dell'insediamento dell'impianto con il piano di escavazione della cava, nonché, eventualmente, con il piano di ricomposizione della stessa;
- in merito al Piano Economico Finanziario allegato all'istanza con particolare riferimento al prezzo della ghiaia di confermare che i materiali ghiaiosi prodotti nell'ambito dei lavori di scavo connessi alla costruzione dell'impianto (705 000 mc), la cui commercializzazione e/o utilizzo avviene all'esterno, non costituisca elemento prevalente rispetto all'opera stessa.

Al riguardo va premesso quanto segue.

La L.R. 3/2000 ha disposto, con l'art. 21, comma 3, che gli impianti di recupero di materiali inerti siano localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A e quindi ammette la presenza di tali impianti anche nelle cave di ghiaia e sabbia.

La DGR n. 761/2010, con la quale sono state definite delle disposizioni attuative ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione nelle attività di coltivazione di cave e di miniere, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla realizzazione degli impianti della suddetta tipologia negli ambiti delle cave di materiale di gruppo "A" ancora in attività.

In particolare, con riferimento agli impianti da realizzarsi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 è precisato che gli stessi possono essere assentiti "nel rispetto dell'autorizzazione mineraria e nell'ambito del giacimento esaurito" e devono essere ben identificati e separati, anche per quanto riguarda

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo e della Costa  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234  
PEC: [difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it) - e-mail: [difesasuolo@regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@regione.veneto.it)



l'accesso, dagli altri ambiti di cava, e non devono costituire modifiche alla ricomposizione ambientale autorizzata all'esterno del loro ambito di pertinenza.

L'attuale normativa regionale che disciplina l'attività di cava, di cui alla L.R. 13/2018 ha altresì stabilito all'art. 2, comma 4, che la disciplina medesima si applica anche ad eventuali lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, qualora la commercializzazione e/o l'utilizzo esterno del materiale scavato, per volumi superiori a 100.000 metri cubi, costituiscano elemento prevalente rispetto al valore dell'opera stessa.

Nel caso di specie il progetto in esame prevede l'installazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi all'interno, per gran parte, all'area catastale (area di scavo, pertinenze e fasce di rispetto) della cava di ghiaia denominata "MADONNETTA" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), attualmente autorizzata con D.G.R. n. 214 del 26.02.2014.

Il succitato provvedimento prevede la scadenza del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione al 31.12.2023, prorogabile per una sola volta per una temporalità massima di anni 5 per quanto riguarda i soli lavori di estrazione.

Il sedime del progetto in esame ricade invece all'esterno all'area della cava autorizzata per i mappali censiti catastalmente ai nn. 707-711 (settore Nord), 752 (settore Sud,) fg 28.

Si rileva, peraltro, che per l'alloggiamento di questo impianto il progetto in itinere prevede l'esecuzione di uno scavo a margine ed in continuità a quello previsto dal piano di escavazione di cui al progetto di cava autorizzato, per un asporto quantificato dal proponente di 705.000 mc circa di materiale ghiaioso, ulteriore rispetto al volume di cava autorizzato.

L'attività di recupero rifiuti avrà inoltre una durata di anni 10, risultando, pertanto, ben superiore, circa il doppio, di quella massima concedibile per portare ad esaurimento l'attuale progetto di cava.

Tanto premesso, per la compatibilità dell'impianto con l'attuale progetto di coltivazione si ritiene che debbano essere soddisfatti i seguenti adempimenti operativi e progettuali:

- preliminarmente all'avvio dei lavori di allestimento dell'impianto di recupero deve essere verificato l'avvenuto esaurimento delle escavazioni, in conformità al progetto di coltivazione, sulla porzione di cava direttamente interessata dagli interventi di adeguamento morfologico;
- il progetto deve prevedere nella configurazione morfologica relativa alla fase di esercizio dell'impianto il raccordo morfologico delle scarpate di neoformazione sia con il progetto di estrazione che con il piano di ricomposizione morfologica finale di cava, mentre lo stato di ripristino finale dovrà essere adeguato a quest'ultimo piano;
- deve essere definita, per quanto possibile, una viabilità di accesso all'impianto indipendente da quella utilizzata per l'attività di cava.

Con riguardo al prezzo di vendita del materiale ghiaioso derivante dagli scavi previsti per la realizzazione dell'impianto, a tutti gli effetti equiparabile al materiale di cava, si ritiene che, al fine della verifica prevista all'art. 2, comma 4 della L.R. 13/2018, sia opportuno considerare il valore unitario desunto dal listino del "Prezziario Opere Edili 2021-2022" pubblicato dall'Unioncamere del Veneto.

Si ritiene infatti che tali dati ancorché non rivestano carattere di riferimento normativo, rappresentano quotazioni medie dell'andamento dei mercati, determinate sulla scorta di dati rilevati, elaborati e validati da un Ente istituzionale secondo una procedura trasparente, che si avvale del supporto di apposite commissioni tecniche di settore.

Considerato quindi che il valore attuale del materiale "sabbie e ghiaie", appartenenti alla categoria "inerti franco cava naturali", risulta di **4,30 €/ton** e che il peso del materiale ghiaioso della cava (tout venant) è di



**2,2 ton/mc**, come desunto dalla tabella a pag. 16 del Piano Economico Finanziario di cui al progetto, il corrispondente valore espresso in €/mc risulta pari a **9,46**.

Pertanto il valore complessivo derivante dalla commercializzazione del materiale scavato ammonterebbe a **9,46 €/mc x 705.000 mc = 6.669.300,00 €**.

Riguardo il Piano Economico Finanziario depositato si ritengono peraltro improprie le voci di costo inserite per alcune attività che concorrono a determinare il costo/valore dell'opera, riconducibili all'approntamento del sito per l'installazione dell'impianto di recupero rifiuti, con particolare riferimento alle operazioni riguardanti il caricamento sui mezzi adibiti al trasporto e alla bollettazione del materiale in uscita (quantificati in € 1.551.000,00), afferenti più alla fase di commercializzazione del materiale asportato, piuttosto che all'allestimento del sito.

Si rileva inoltre che il piano medesimo non tiene in considerazione i minori costi conseguenti alla mancata ricostruzione e rinverdimento del tratto di scarpata di cava. Trattasi in particolare dei costi riferiti alla ricostruzione del profilo della scarpata, passando dai 40° conseguiti in fase di scavo ai 25° finali, mediante apporto di terre da scavo, nonché a quelli destinati alle opere di rinverdimento e rimboschimento della scarpata medesima, come da progetto di ricomposizione ambientale della cava.

Ad ogni buon conto, si segnala altresì la necessità di valutare nell'ambito della procedura di VIA le migliori opzioni progettuali con riguardo all'ubicazione dell'impianto che consentano la riduzione della significatività degli effetti ambientali, rilevato soprattutto che il fondo cava risulta in gran parte esaurito e quindi potenzialmente idoneo a tale scopo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
dott. ing. Vincenzo ARTICO

U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive  
Direttore: dott. geol. Giulio Fattoreto:  
Responsabile dell'istruttoria – P.O. - Franco Benvegnù

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo e della Costa  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234  
PEC: [difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it) - e-mail: [difesasuolo@regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@regione.veneto.it)*